

IN BREVE n. 31/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

HANDICAP - CONGEDO ANCHE AL CONUGE

Il diritto a fruire dei congedi retribuiti per l'assistenza ai portatori di handicap gravi spetta in via prioritaria, rispetto agli altri familiari, al coniuge convivente.

IN ALLEGATO A PARTE INPS Circolare n. 112 del 03.08.07 (documento 114)

ODONTOTECNICI

Si profila in dirittura d'arrivo il nuovo profilo professionale dell'odontotecnico.

Dopo il parere positivo dell'apposita commissione che avrebbe in parte rimaneggiato lo schema già approvato dal Consiglio superiore di sanità nel 2001, l'iter prevede ora l'approvazione della Conferenza stato-regioni.

INFORTUNIO IN ITINERE

1 - La Cassazione con la sentenza numero 16950 del 31 luglio 2007 riconosce l'infortunio in itinere anche se l'incidente che ha coinvolto il lavoratore è avvenuto a bordo della sua auto, nonostante il percorso casa-lavoro fosse comodamente collegato con un mezzo pubblico, purchè sia stato il datore di lavoro a chiedere al dipendente di essere motorizzato col proprio mezzo per lo svolgimento delle mansioni lavorative: se il dipendente deve essere dotato di un mezzo di trasporto proprio, è evidente che deve necessariamente recarsi con esso sul luogo di lavoro e quindi l'uso del mezzo proprio è necessitato da esigenza di lavoro e il rischio correlato non era elettivo.

2 - L'infortunio del lavoratore che si reca al lavoro nell'androne del portone non è risarcibile INAIL.

Secondo la Cassazione (sentenza 16 luglio 2007 numero 15777) nella protezione del dipendente in uscita alla volta di uffici o magazzini il portone di casa fa parte di quei luoghi comuni condominiali quali viali, scale o cortili esclusi dalla copertura INAIL.

VISITE DI CONTROLLO E VALORE DELLA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO PUBBLICO

Con sentenza n. 15372 del 20 luglio 2007, la Cassazione ha affermato che il certificato redatto da un medico convenzionato con l'INPS per il controllo della malattia del lavoratore ex art. 5 L. 300/70, è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o esser avvenuti in sua presenza.

IL DECRETO LEGGE da Sole 24 ore

Che cosa è

Il decreto legge è un provvedimento provvisorio avente forza di legge con il quale “in casi straordinari di necessità” il Governo interviene in materie che necessitano con urgenza di nuove norme.

Da quando ha validità

Entra in vigore secondo l’esplicita previsione, di solito nel giorno di pubblicazione sulla GU o il giorno dopo.

Quanto dura

Le nuove norme hanno una validità per i 60 giorni successivi alla sua pubblicazione sulla GU. Entro tale data il Parlamento deve convertire il decreto in una legge ordinaria dello Stato. Se questo non avviene, il provvedimento decade e le norme contenute perdono di efficacia.

CONTI DORMIENTI

E’ stato pubblicato sulla GU del 2 agosto e entrerà in vigore il 17 agosto il DPR 22 giugno 2007 numero 116 che dispone il regolamento di attuazione dell’articolo1 comma 345 della Finanziaria 2006:

345. Il fondo (per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito) è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

In particolare i titolari dei depositi non movimentati da almeno 10 anni dovranno essere contattati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per dare disposizioni entro 180 giorni dalla ricezione, pena il passaggio delle somme al suddetto fondo.

ACCERTAMENTI IN STUDI MEDICI

Accertamenti in studi medici: basta moltiplicare la parcella per il numero -presunti- dei pazienti ottenendo così il reddito di lavoro e quindi l’imponibile (Cassazione 3 agosto 2007 numero17114).

GUARDIA MEDICA - OBBLIGO DI VISITA

Il medico di guardia che si rifiuta di visitare un paziente che presenta “un quadro clinico non trascurabile” è punibile per omissione di atti di ufficio (Cassazione sentenza numero 31670).

OSPEDALIERI - INTRAMOENIA

E’ stato pubblicato sulla GU 6 agosto 2007 numero 181 la legge 3 agosto 2007 numero 120 “disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”.

In particolare i medici ospedalieri con rapporto esclusivo sono autorizzati a continuare a svolgere la libera professione nei loro studi (intramoenia allargata) sino al 31 gennaio 2009.

E.C.M. - LA SPERIMENTAZIONE CONTINUA

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il documento che proroga la sperimentazione quinquennale, avviata a fine 2001, sino al prossimo 31 dicembre.

FONDI DI INVESTIMENTO

da Sole 24 ore: Risparmio tradito dei fondi - Mediobanca: le gestioni rendono meno di indici e Bot

Mentre prosegue la fuga dai fondi di investimento italiani un rapporto di Mediobanca evidenzia le performance deludenti dei gestori italiani: nel 2006 solo nel 14% dei casi hanno superato i parametri di riferimento, di cui nessuno nel comparto liquidità, che investe in Bot e altri strumenti monetari a breve.

In sette anni chi ha investito in questi prodotti ha "perso" in media l'11 per cento rispetto all'indicatore di riferimento.

Il gestore non perde mai e rimangono alte le commissioni.

INDENNITA' DI TRASFERTA e MISSIONE SOGGETTE A IRPEF

Secondo l'Agenzia delle entrate (risoluzione 207/2007) rigettando la tesi avanzata dalla Cassazione nella sentenza 21517/2006 (in senso opposto a precedenti sentenze), tutte le somme e valori in genere, a qualsiasi titolo percepiti, fanno parte del reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini IRPEF, in virtù del principio della omnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente (art.51 del Tuir), che non ammette deroghe se non per espressa previsione normativa.

Articolo 51

(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 (3.615,20 euro, n.d.r.) fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 (3.098,74 euro, n.d.r.) per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 (258,23 euro, n.d.r.) annue fino a lire 3.500.000 (1.807,60 euro, n.d.r.). Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 (3.356,97 euro, n.d.r.) e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000 (258,23 euro, n.d.r.), nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.

108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5,29 euro, n.d.r.), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 50118;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100119 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 13120;

f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 13, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni (2.065,83 euro, n.d.r.), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera *b)*. Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere *g)* e *g-bis)* del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 13, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (258,23 euro, n.d.r.); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (46,48 euro, n.d.r.) al giorno, elevate a lire 150.000 (77,47 euro, n.d.r.) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 (15,49 euro, n.d.r.) elevate a lire 50.000 (25,82 euro, n.d.r.) per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni (1.549,37 euro, n.d.r.) per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni (4.648,11 euro, n.d.r.) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 13121, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con

riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.

8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

IN ALLEGATO A PARTE Agenzia entrate - Risoluzione 207 (documento 115)

SUL BONUS PENSIONE TASSAZIONE SEPARATA

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione 208/2007 precisa che gli incentivi all'esodo volontario dei lavoratori dipendenti scontano la tassazione separata.

IN ALLEGATO A PARTE Agenzia entrate - Risoluzione 208 (documento 116)

RITORNA IL REDDITOMETRO

L'Agenzia delle entrate aggiorna le modalità per le verifiche fiscali sulle persone fisiche e con la circolare n.49/E dà il via al redditometro esteso alla famiglia (con ricostruzione della situazione non solo del contribuente sotto osservazione, ma anche dei suoi famigliari). Gli accertamenti si estenderanno a ritroso a periodo di imposta 2001.

Ricordiamo che il redditometro è lo strumento che si usa per determinazioni di reddito nei confronti dei soggetti che hanno manifestazioni di capacità contributiva evidentemente incompatibili con le loro posizioni reddituali dichiarate al fisco.

L'accertamento sintetico presume un reddito superiore a quello dichiarato, desumendolo dai costi sostenuti per acquistare beni oppure per sostenere la gestione delle spese dopo l'acquisto (acquisto e conduzione di immobili, autovetture di grossa cilindrata, imbarcazioni, aeromobili, consumo di utenze, ecc.).

Ricordiamo che il Fisco può procedere con l'accertamento se sono ricorse le condizioni previste dal comma 4 dell'articolo 38 del DPR 600/73: il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discosta per almeno un quarto dal reddito imponibile del dichiarante e tale scostamento si è verificato per due annualità consecutive.

IN ALLEGATO A PARTE Agenzia entrate - Circolare n. 49/E del 9.8.2007 (documento 117)